



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **11** del 05/02/2019

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Cont. n. 9288/2001/CA. Corte di Appello di Lecce. DELL'ANNA Marco c/ Regione Puglia. Liquidazione interessi legali giusta sentenza n. 589/2015 pubblicata il 03/09/2015 emessa nel giudizio iscritto al n. 1156/2011 R.G..”



REGIONE PUGLIA

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue


In data 31/10/2016 con nota prot. n. A00_024-14287 l'Avvocatura regionale ha trasmesso al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale – Sezione Prov.le Agricoltura di Lecce la sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015 con la quale la Corte di Appello di Lecce, nel dichiarare cessata materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna degli appellati in solido al pagamento di euro 29.628,04, ha condannato la Regione al pagamento degli interessi legali sulla predetta somma a decorrere dal 13/5/2010. Con la stessa nota veniva rivolto invito a provvedere al pagamento di quanto statuito in sentenza.

Precisazione del Contesto amministrativo della vicenda.

Con Deliberazione della GR 2/3/1999, pubblicata sul BURP n.27 dell'11/3/1999, la Regione Puglia ha approvato bando pubblico per la presentazione della domanda di concessione del contributo relativo al POP Puglia-Fondo Feoga-sottoasse 4.1 - Misura 4.1.5 relativamente al triennio 1997/1999.

Con Delibera dirigente IPA – Lecce n. 104 del 29/12/1999 avente per oggetto " POP Puglia 1994-1999- Fondo FEOGA – sottoassen.4.1- Reg. GEE 2081/1993- Il triennio- Misura 4.1.5 "FLORICOLRUTA" – venivano approvati progetti esecutivi e disposta la concessione di contributo a favore dei beneficiari riportati in elenco A (Collettivo ARFLO Puglia) ed elenco B (Singoli), nel mentre per i progetti ex elenco A1 (Collettivo Coop.Agr San Donato srl) ed ex B1 (singoli), al momento dell'adozione dell'atto non finanziabili per insufficienza di risorse, veniva disposta la collocazione in graduatoria aperta ai fini dell'ammissibilità a finanziamento con le eventuali disponibilità rivenienti dalla riprogrammazione delle schede finanziarie del POP Puglia 1994-1999- Fondo FEOGA. Il menzionato Sig. DELL'ANNA Marco era ricompreso al 7° posto del citato elenco A.

Avverso l'atto dirigenziale menzionato la Coop.Agr San Donato srl proponeva ricorso amm.vo al TAR che annullava la deliberazione dirigenziale 104/1999 con sentenza n.1660 del 12/4/2001.





REGIONE PUGLIA

La sentenza del TAR n.1660 del 12/4/2001 costituiva motivo di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato da parte della ARFLO Puglia originariamente assegnataria dei benefici ex citata Delibera dirigente IPA – Lecce n.104 del 29/12/1999.

In pendenza di giudizio innanzi al Consiglio di Stato la Regione non effettuava il versamento del saldo adducendo la motivazione che il giudizio de qua avrebbe potuto comportare una nuova formulazione della graduatoria ed una ulteriore rideterminazione dell'importo spettante ovvero la revoca dello stesso ed il recupero di quanto già erogato. In questo contesto si addiveniva ad un componimento bonario che impegnava la Regione a confermare il finanziamento subordinandone la integrale liquidazione a fronte della rinuncia all'ultimo grado del giudizio amm.vo da parte degli interessati tra i quali si aggiungeva, dopo precedente diniego, il DELL'ANNA Marco.

Dalla sentenza n. 589/15 si evince, oltre al contesto sopra evidenziato, quanto segue:

Con atto del 5/12/2001 la ditta DELL'ANNA Marco citava in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lecce la Regione chiedendo il pagamento del saldo del contributo, quantificato in lire 99.805.605 oltre interessi indicando che l'opera oggetto di finanziamento era stata oggetto di collaudo in data 9/10/2001.

Con sentenza n.1453/2011 - depositata in cancelleria il 2/8/2011 e notificata il 29/11/2011- Il Tribunale adito rigettava l'istanza prodotta dalla ditta. Avverso suddetta sentenza veniva proposto appello, con richiesta di riforma, dalla ditta interessata con atto di citazione notificato il 29/12/2011. In tale sede veniva richiesta di saldo di euro 29.628,04.

Con sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015, depositata in cancelleria il 3/9/2015, munita di formula esecutiva in data 29/9/2016 e notificata 21/10/2016 la Corte di Appello di Lecce – Sez. I Civile , riformava la citata sentenza n.1453/2011 adottando il seguente dispositivo:

“La corte

decidendo sull'appello proposto da Marco DELL'ANNA in contraddittorio con Regione Puglia in persona del presidente pro tempore e con Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Lecce avverso la sentenza del tribunale di Lecce n.1453/11 in data 2 agosto 2011, in riforma di detta sentenza, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna degli appellati in solido al pagamento di euro 29.628,04 e condanna la regione al pagamento in favore degli interessi legali sulla somma predetta a decorrere dal 13 maggio 2010 e fino al soddisfo. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, con diritto del DELL'ANNA a ripetere le somme eventualmente corrisposte alla regione Puglia in esecuzione della sentenza impugnata”.

Note esplicative :

- la materia del contendere per il pagamento di euro 29.628,04 viene meno posto che la Regione con delibera della GR n. 2436 dell'8/11/2011 aveva riconosciuto il diritto di erogazione alla ditta in questione della somma richiesta.

- gli interessi legali sono dovuti ex artt 1224 cod.civ. e dalla data indicata nel dispositivo per inadempimento della Regione a versare la somma citata di euro 29.628,04 (quale saldo del contributo) dall'atto messa in mora (sollecito di pagamento del 13/5/2010 - richiamato nel provvedimento regionale di liquidazione del saldo).

- per il periodo antecedente a tale data di sollecito, la Regione aveva opposto, tra l'altro, diniego alla corresponsione del saldo attesa la pendenza di processo penale a carico del DELL'ANNA Marco, contrassegnato con n.4647/04 RGGIP, imputato dei reati di cui agli artt. 91 cpc, 640 bis, 61 n.7 c.p. Con sentenza n.1494 del 27/10/2008 la Corte di Appello di Lecce aveva emesso sentenza di assoluzione per il DELL'ANNA.

ATTESA l'insorta obbligazione verso terzi occorre procedere a riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. a), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione della sentenza n. 589/15 dell'8/6/2015 della Corte di Appello di Lecce - Sez. I Civile pari a complessivi euro 2.723,67, così come da richiesta avanzata dal difensore del sig. Dell'Anna Marco in data 31.10.2018, acquisita agli atti al prot. AOO_001/09/11/2018 n. 3998.


All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore Sig. DELL'ANNA Marco si provvederà con determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca.

Il Dirigente della Sezione

Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca

(Dr. Domenico CAMPANILE)

L'Assessore
(Dr. Leonardo DI GIOIA)





REGIONE PUGLIA

Oggetto: "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 – Cont. n. 9288/2001/CA. Corte di Appello di Lecce. DELL'ANNA Marco c/ Regione Puglia. Liquidazione interessi legali giusta sentenza n. 589/2015 pubblicata il 03/09/2015 emessa nel giudizio iscritto al n. 1156/2011 R.G.."

ART. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma1 lett a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 589 dell'8/6/2015 della Corte d'Appello di Lecce dell'importo di euro 2.723,67= è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell' art.73 comma 1 lett a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126"

ART. 2

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio pari ad euro 2.723,67 di cui al precedente art.1 si provvede, mediante imputazione al bilancio del corrente esercizio, come segue:

- le somme dovute a titolo di interessi troveranno copertura negli stanziamenti del competente capitolo come segue:

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 – Altri servizi generali

Titolo 1 – Spese correnti

Cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" euro 2.723,67 =

